

*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*  
*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione*  
*e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione*  
*Ufficio IV*

**Oggetto:** Nota illustrativa e tecnica sul Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, concernente “*Disposizioni in merito ai criteri e agli standard di organizzazione per la condivisione tra le fondazioni ITS Academy, le istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica interessate e gli enti di ricerca, delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie, ai criteri e alle modalità per i passaggi tra i percorsi formativi degli ITS Academy e i percorsi di laurea a orientamento professionalizzante e viceversa; ai criteri generali per il riconoscimento della validità dei crediti formativi certificati all'esito dei percorsi di quinto e sesto livello del Quadro europeo per le qualificazioni (EQF) ai fini del tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, nonché ai fini del tirocinio da valutare in sede di esame finale per il conseguimento delle lauree abilitanti; alle modalità per rendere trasparente e sostenere, attraverso l'adozione di tabelle nazionali di corrispondenza, il riconoscimento dei crediti certificati acquisiti dai diplomati ITS Academy a conclusione dei percorsi formativi di differente livello, di cui all'articolo 5, comma 1, ai fini dell'eventuale prosecuzione degli studi in corsi di laurea e accademici nelle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica - ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettere a) b), c) e d) della legge 15 luglio 2022, n. 99.*”.

Lo schema di decreto attuativo dell'articolo 8 della legge 15 luglio 2022, n. 99, che, dopo l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 282 del 23 novembre 2023), si trasmette ai fini dell'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, così come richiesto dallo stesso articolo 8, comma 3, definisce:

- a) i criteri generali e gli *standard* di organizzazione per la condivisione, tra le fondazioni ITS Academy, le istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica interessate, gli enti di ricerca, delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie occorrenti;
- b) i criteri generali e le modalità per i passaggi tra i percorsi formativi degli ITS Academy di cui all'articolo 5, comma 1, e i percorsi di laurea a orientamento professionale, e viceversa, con il relativo reciproco riconoscimento dei percorsi formativi e dei crediti universitari formativi;
- c) i criteri generali per il riconoscimento della validità dei crediti formativi certificati all'esito dei percorsi ITS Academy di quinto e sesto livello del Quadro europeo per le qualificazioni (EQF) validi ai fini del tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, nonché ai fini del tirocinio da valutare in sede di esame finale per il conseguimento delle lauree di cui alla legge 8 novembre 2021, n. 163;
- d) le modalità per rendere trasparente e sostenere, attraverso l'adozione di tabelle nazionali di corrispondenza, il riconoscimento dei crediti certificati acquisiti dai diplomati degli ITS Academy a conclusione dei percorsi formativi degli ITS Academy ai fini dell'eventuale prosecuzione degli studi in corsi di laurea e accademici nelle istituzioni AFAM.

Lo schema di decreto si compone di due allegati, rispettivamente concernenti lo **schema di patto federativo di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (allegato 1)**, e la **tabella degli standard minimi organizzativi per la condivisione delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie tra le Fondazioni ITS Academy, le istituzioni universitarie interessate e gli enti di ricerca (allegato 2)**.

L'**articolo 1** dello schema di decreto prevede che, al suo interno, si applicano le seguenti definizioni:

- a) “credito formativo”: acquisito nei percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 99/2022, si intende l'insieme di competenze, conoscenze e abilità che possono essere riconosciute

*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*  
*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione*  
*e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione*  
*Ufficio IV*

in fase di accesso a un percorso formativo al fine di ridurre il numero di crediti necessari per il conseguimento del relativo titolo;

- b) “credito formativo universitario – CFU”: la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio, corrispondente a 25 ore medie di carico di lavoro, ivi compreso lo studio e le attività di tipo individuale, e viene attribuito per prestazioni di studio verificate; la quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente è convenzionalmente fissata in 60 crediti;
- c) “credito formativo accademico – CFA”: strumento di misura dell'impegno per l'apprendimento per le istituzioni AFAM. Un CFA corrisponde a 25 ore di impegno per studente e la quantità media di impegno di apprendimento, svolto in un anno da uno studente a tempo pieno, è convenzionalmente fissata in 60 crediti;
- d) “riconoscimento crediti”: processo che consente ai soggetti che hanno accumulato crediti in un contesto di farli valutare e riconoscere in un altro contesto.

Il riconoscimento dei crediti formativi opera su più livelli:

- a) al momento dell'accesso ai percorsi;
- b) all'interno dei percorsi, allo scopo di abbreviarli e di facilitare eventuali passaggi verso altri percorsi realizzati nell'ambito del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore;
- c) all'esterno dei percorsi, al fine di facilitare il riconoscimento, totale o parziale, delle competenze acquisite da parte del mondo del lavoro, delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica nella loro autonomia e di altri sistemi formativi.

**Il CAPO I definisce i criteri generali in materia di raccordi organici tra ITS *Academy* e sistema universitario.**

L'**articolo 3** prevede che gli ITS *Academy* e le istituzioni universitarie, nel rispetto della loro reciproca autonomia, al fine di rendere organici i loro raccordi, possono stipulare patti federativi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, attraverso lo schema di accordo che, come sopra anticipato, è allegato al decreto e ne costituisce parte integrante (**allegato 1**).

L'**articolo 4** dispone che, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, lettera a), della legge n. 99/2022, per la condivisione delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie tra le Fondazioni ITS *Academy*, le istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica interessate e gli enti di ricerca, sono richiesti standard minimi relativi alla capacità strutturale, tecnologica e organizzativa dei soggetti partecipanti ai patti federativi, che riguardano i seguenti criteri:

- a) possesso di spazi adeguati allo svolgimento delle attività didattiche e laboratoriali previste;
- b) possesso di attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività previste;
- c) previsione di adeguati processi comunicativi e amministrativi per l'attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione delle attività previste;
- d) possesso delle competenze professionali adeguate alla realizzazione delle attività previste.

**Il CAPO II concerne le misure in materia di riconoscimento dei crediti formativi nei passaggi tra i diversi percorsi formativi.**

*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*  
*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione*  
*e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione*  
*Ufficio IV*

L'**articolo 5** prevede che il riconoscimento dei crediti formativi per i passaggi dai percorsi ITS *Academy* e i corsi di laurea a orientamento professionale, e viceversa, avviene nel rispetto di modalità e procedure previste dagli articoli 9 e 10 del presente schema di decreto, nonché delle tabelle nazionali di corrispondenza di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativo dell'articolo 8, comma 2, lettera d), della legge n. 99/2022, ed è declinato, eventualmente, nell'ambito dei patti federativi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, attraverso modalità di organizzazione di percorsi formativi, d'intesa tra gli ITS *Academy* e le Università, che, in presenza di obiettivi formativi omogenei e di progettazione condivisa, individuano affinità e concordanze reciproche.

Il **comma 2** dispone che coloro che abbiano conseguito il diploma di specializzazione per le tecnologie applicate di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) della legge n. 99/2022, che si vogliano iscrivere ai corsi di laurea a orientamento professionale, coerenti con gli obiettivi del percorso di provenienza secondo le tabelle nazionali di corrispondenza, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativo dell'articolo 8, comma 2, lett. d) della legge n. 99/2022, sono riconosciuti un numero minimo di 48 crediti formativi universitari (CFU), corrispondenti alle ore di laboratorio effettuate ovvero alle ore di tirocinio pratico/valutativo, e un massimo di 90 CFU, nell'ambito dei quali non sono riconoscibili i CFU relativi alle attività formative di base e sono riconoscibili un massimo di 12 CFU per le attività formative caratterizzanti.

Il **comma 3** prevede che coloro che abbiano conseguito il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), della legge n. 99/2022, che si vogliano iscrivere ai corsi di laurea a orientamento professionale, coerenti con gli obiettivi del percorso di provenienza secondo le tabelle nazionali di corrispondenza di cui all'allegato 2 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativo dell'articolo 8, comma 2, lettera d), della legge n. 99/2022, sono riconosciuti un numero minimo di 48 CFU corrispondenti alle ore di laboratorio effettuate ovvero alle ore di tirocinio pratico/valutativo, e un massimo di 120 CFU, nell'ambito dei quali non sono riconoscibili i CFU relativi alle attività formative di base e sono riconoscibili un massimo di 12 CFU per le attività formative caratterizzanti.

Per i passaggi dai corsi di laurea a orientamento professionale ai percorsi ITS *Academy*, si rinvia all'articolo 8 del decreto.

L'**articolo 6** riguarda il riconoscimento dei crediti formativi degli ITS *Academy* per l'accesso all'esame di Stato di alcune professioni e per l'esame finale relativo al conseguimento delle lauree abilitanti, prevedendo più nel dettaglio che:

- il riconoscimento dei crediti formativi come crediti formativi validi ai fini del tirocinio finalizzato all'accesso all'esame di Stato per specifiche professioni avviene nel rispetto delle procedure e delle modalità definite dai rispettivi albi degli ordini e dei collegi interessati;
- il riconoscimento dei crediti formativi come crediti formativi validi ai fini del tirocinio per l'esame finale relativo al conseguimento delle lauree abilitanti, di cui al comma 4 del presente articolo, avviene nel rispetto di modalità e procedure di cui agli articoli 9 e 10 dello schema di decreto, nonché di quelle previste nei regolamenti didattici delle università di destinazione;
- in attuazione dell'articolo 8, comma 2, lettera c), della legge 99/2022, coloro che abbiano conseguito il diploma di cui all'articolo 5, comma 2, della legge n. 99/2022, sono ammessi agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, purché il percorso formativo frequentato sia coerente con le tabelle nazionali di corrispondenza di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativo dell'articolo 8, comma 2, lett. d) della legge n. 99 del 2022, nonché comprensivo del tirocinio di sei mesi coerente con le attività libero professionali previste dai rispettivi albi cui si ha titolo ad accedere;

*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*  
*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione*  
*e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione*  
*Ufficio IV*

- ai fini dell'ammissione all'esame finale per il conseguimento delle lauree di cui all'articolo 2 della legge 8 novembre 2021, n. 163, le ore di tirocinio previste nei percorsi ITS *Academy*, coerenti con i corsi di laurea a orientamento professionale, secondo le tabelle nazionali di corrispondenza di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativo dell'articolo 8, comma 2, lett. d) della legge n. 99 del 2022 se svolte secondo quanto previsto nei decreti attuativi del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia nn. 682, 683 e 684 del 24 maggio 2023, sono riconosciute quale attività di tirocinio pratico/valutativo di cui alla legge n. 163/2021, nell'ambito delle classi in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio - classe LP-01, in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali - classe LP-02 e in professioni tecniche industriali e dell'informazione - classe LP-03.

L'**articolo 7** si occupa del riconoscimento dei crediti formativi universitari nei passaggi tra ITS *Academy* e corsi di laurea e corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico nelle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica -AFAM), prevedendo più specificamente che:

- il riconoscimento dei crediti formativi nell'ambito dei passaggi tra i percorsi ITS *Academy* e i corsi di laurea avviene nel rispetto di modalità e procedure di cui agli articoli 9 e 10 del presente decreto delle relative tabelle nazionali di corrispondenza di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativo dell'articolo 8, comma 2, lettera d), della legge n. 99/2022;
- gli allievi iscritti a un percorso ITS *Academy* che vogliano passare a un corso di laurea o a un corso di diploma accademico di primo livello del sistema AFAM, coerenti con gli obiettivi del percorso di provenienza, secondo le tabelle nazionali di corrispondenza nazionali di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativo dell'articolo 8, comma 2, lettera d) della legge n. 99 del 2022 per i crediti maturati nei predetti corsi possono ottenere il relativo riconoscimento solo se hanno frequentato l'ultima annualità del percorso e fino a un massimo di 60 crediti formativi universitari (CFU) o accademici (CFA), nell'ambito dei quali non sono riconoscibili i CFU relativi alle attività formative di base e sono riconoscibili fino a un massimo di 24 CFU per le attività formative caratterizzanti;
- a coloro che abbiano conseguito i diplomi di specializzazione per le tecnologie applicate e di specializzazione superiore per le tecnologie applicate di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) e b) della legge n. 99/2022, che si vogliano iscrivere ai corsi di laurea, coerenti con gli obiettivi del percorso di provenienza secondo le tabelle nazionali di corrispondenza di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativo dell'articolo 8, comma 2, lett. d), della legge n. 99 del 2022, sono riconosciuti fino a un massimo di 60 crediti formativi universitari (CFU) nell'ambito dei quali non sono riconoscibili i CFU relativi alle attività formative di base e sono riconoscibili fino a un massimo di 24 CFU per le attività formative caratterizzanti;
- a coloro che abbiano conseguito i diplomi di specializzazione per le tecnologie applicate e di specializzazione superiore per le tecnologie applicate di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) e b) della legge n. 99/2022, che si vogliano iscrivere ai corsi di diploma accademico di primo livello del sistema AFAM, coerenti con gli obiettivi del percorso di provenienza, secondo le tabelle nazionali di corrispondenza di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativo dell'articolo 8, comma 2, lett. d) della legge n. 99/2022, sono riconosciuti fino a un massimo di 60 crediti formativi accademici (CFA).

L'**articolo 8** concerne il riconoscimento crediti formativi nei passaggi tra corsi di laurea e corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico nelle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica -AFAM e ITS *Academy*).

Più nel dettaglio, si prevede che:

*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*  
*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione*  
*e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione*  
*Ufficio IV*

- il riconoscimento dei crediti formativi nell'ambito dei passaggi tra i corsi di laurea, ivi compresi quelli a orientamento professionalizzante di cui alla legge 8 novembre 2021, n. 163, e i percorsi ITS *Academy*, avviene nel rispetto di modalità e procedure di cui agli articoli 9 e 10 del decreto, e in coerenza con le relative tabelle nazionali di corrispondenza, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativo dell'articolo 8, comma 2, lettera d), della legge n. 99 del 2022;
- gli allievi iscritti a un corso di laurea che vogliono passare a un percorso ITS *Academy* possono ottenere il riconoscimento dei crediti fino a un massimo del 60% delle attività formative previste nell'intera durata del percorso;
- coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea triennale a orientamento professionale di cui alla legge 8 novembre 2021, n. 163, che si vogliono iscrivere ai percorsi ITS *Academy*, coerenti con gli obiettivi del percorso di provenienza, secondo le tabelle nazionali di corrispondenza di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativo dell'articolo 8, comma 2, lett. d), della legge n. 99 del 2022, accedono all'ultima annualità del predetto percorso e i crediti acquisiti vengono riconosciuti da un minimo del 70% fino a un massimo dell'90% delle attività formative previste nell'intera durata del percorso;
- coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea triennale, che si vogliono iscrivere ai percorsi ITS *Academy* coerenti con gli obiettivi del percorso di provenienza, secondo le tabelle nazionali di corrispondenza di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativo dell'articolo 8, comma 2, lett. d) della legge n. 99 del 2022 accedono all'ultima annualità del predetto percorso e i crediti acquisiti vengono riconosciuti da un minimo del 40% fino a un massimo del 75% delle attività formative previste nell'intera durata del percorso;
- coloro che abbiano conseguito il titolo di laurea magistrale e che si vogliono iscrivere ai percorsi ITS *Academy* accedono all'ultima annualità del percorso e i crediti acquisiti vengono riconosciuti fino a un massimo dell'90% delle attività formative previste nella intera durata del percorso;
- coloro che abbiano conseguito il diploma accademico di primo livello del sistema AFAM che si vogliono iscrivere ai percorsi ITS *Academy* coerenti con gli obiettivi del percorso di provenienza, secondo le tabelle nazionali di corrispondenza di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativo dell'articolo 8, comma 2, lett. d), della legge n. 99 del 2022 accedono all'ultima annualità del percorso e i crediti acquisiti vengono riconosciuti fino a un massimo del 75% dell'intera durata del percorso;
- coloro che abbiano conseguito il diploma accademico di secondo livello del sistema AFAM che si vogliono iscrivere ai percorsi ITS *Academy* accedono all'ultima annualità del percorso e i crediti acquisiti vengono riconosciuti fino a un massimo dell'90% delle attività formative previste nell'intera durata del percorso.

L'**articolo 9** prevede che il riconoscimento dei crediti formativi è garantito per tutti gli allievi che dopo essere stati iscritti a un percorso universitario vogliono iscriversi a un percorso ITS *Academy* e viceversa, nonché anche in caso di mancato completamento del percorso formativo o di mancato superamento delle prove di verifica finale.

Il riconoscimento dei crediti formativi avviene sulla base delle tabelle nazionali di corrispondenza di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativo dell'articolo 8, comma 2, lett. d), della legge n. 99 del 2022, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

Il trasferimento da un percorso a un altro con il riconoscimento dei crediti già maturati è effettuato esclusivamente su istanza della studentessa o dello studente nei limiti delle disponibilità di posti nelle classi di riferimento degli ITS *Academy*, delle Università e degli istituti del sistema AFAM interessati.

Il riconoscimento dei crediti valorizza le conoscenze e abilità professionali certificate in base alla normativa vigente e tiene conto dei risultati di apprendimento, in rapporto alle caratteristiche del percorso

*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*  
*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione*  
*e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione*  
*Ufficio IV*

al quale si chiede di accedere, maturati anche attraverso esercitazioni pratiche e laboratoriali, tirocini e stage.

La determinazione dell'annualità di inserimento per i percorsi ITS *Academy* e delle propedeuticità per i percorsi universitari e del sistema AFAM sono basate sul riconoscimento dei crediti posseduti, sulla comparazione tra il percorso di provenienza e quello a cui la studentessa e lo studente chiede di accedere, considerando le sue effettive potenzialità nella prosecuzione del percorso di destinazione.

L' **articolo 10** definisce le procedure per il riconoscimento dei crediti, stabilendo che questo sia effettuato da parte dell'ITS *Academy* nell'ambito di specifiche commissioni costituite da docenti e – in casi specifici – di esperti del mondo del lavoro e/o di tutor aziendali, anche a seguito di eventuali verifiche in ingresso. L'Università e le Istituzioni AFAM assicurano il riconoscimento dei crediti formativi già maturati secondo le procedure e modalità previste dal presente schema di decreto e dal regolamento didattico del corso di laurea e accademico di destinazione.

Le Fondazioni ITS *Academy*, le Università e le Istituzioni AFAM garantiscono la progettazione e l'attuazione di modalità di accompagnamento e di sostegno della studentessa o dello studente, nonché la possibilità di inserimento graduale nel nuovo percorso.

Giova precisare, **sotto il profilo contabile/finanziario**, che **il decreto che ivi si trasmette non comporta nuovi o maggiori oneri**.

IL DIRETTORE GENERALE  
Fabrizio Manca